



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
D. G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



Unione Europea
P.O.N. – Competenze per lo Sviluppo
D.G. Occupazione, Affari sociali e P.O.
D.G. Politiche Regionali



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PARMENIDE"

Via Rinaldi, 1 – Tel. 0974.4147 – Fax 0974.4524 – Sito: www.liceoparmenidevallo.it e-mail: sais01200t@istruzione.it
84078 **VALLO DELLA LUCANIA** (SA)

Prot. N. 3142

Vallo della Lucania 09/10/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L. n. 584 dell' 11 novembre 1975 e successive modifiche

VISTI gli artt. 24 e 13 della L. n. 689 del 24 novembre 1981

VISTA la D.P.C.M. del 14 dicembre 1995

VISTA la Circ. n. 4 del Ministero della Sanità del 28 marzo 2001

VISTO l' art 51 della L. n. 3 del 16 gennaio 2003

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 – Principi

L'Istituto di Istruzione Superiore "PARMENIDE" di Vallo della Lucania, con il presente Regolamento emanato in attuazione della normativa vigente, intende tutelare l'interesse primario alla salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

La scuola, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 2 - Locali soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:

- atri ed ingressi, aule, corridoi, segreteria, biblioteca, sala professori, laboratori, sale adibite a riunioni, bagni;
- in tutti gli Uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.
- In tutti gli Uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso.

Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 3 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Nell'allegato A) del presente Regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995. Gli incarichi sono attribuiti al personale operativamente più presente ed a contatto con il pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.

E' compito dei responsabili:

- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
- Utilizzare gli appositi moduli di contestazione.

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi (All. C), da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

Il Dirigente scolastico individua con proprio provvedimento i preposti di cui sopra.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore dell'Istituto e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art. 4 – Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs.

507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 250. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 1000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 5 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle seguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Salerno, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991. Una copia del rapporto va consegnata al dirigente scolastico.

I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Art. 6 - Rapporti con la Prefettura

La materia in oggetto è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Salerno con la quale l'Istituto mantiene rapporti di costante informazione.

Art. 7 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Massanova